



-----COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA-----

-----PROVINCIA DI VICENZA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA
ANGARANO TRATTO DA VIALE SCALABRINI A VICOLO SAN DONATO**

— C.U.P. I71B11000270004 - CIG: 42534401BA —————

Rep. n. 9003 Atti del segretario Generale

L'anno **duemiladodici** (2012), addi Treviso (30) del mese di
settembre (28) in Bassano del Grappa (VI) e nella Residenza
Municipale, Via G. Matteotti, n. 39.

Avanti a me dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di Bassano del Grappa, domiciliato per la funzione presso la sede municipale sopra descritta, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali è parte l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) Bonato ing. Federica, nata a Bassano del Grappa (VI) il giorno 2 novembre 1966, domiciliata per il presente atto presso la sede municipale di cui sopra, Dirigente Area 4^a Lavori Pubblici del **Comune di Bassano del Grappa**, C.F./P.Iva: 00168480242, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Matteotti n. 39, la quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione Comunale, giusta legittimazione ai sensi dell'art. 107 T.U. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco "Assegnazione incarico di direzione Area Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile - competenze e risorse" Prot. n. 16388 del 20.03.2012;
- 2) Lucietto Maurizio, nato a Cittadella (PD) il giorno 23 novembre 1967, C.F.:

REGISTRAZIONE A BASSANO DEL GRAPPA IL 13/09/2012

ALTA 18 MOD. 1

ESATTEzza

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

F.to Giandomenico Piccini

LCT MRZ 67S23 C743I, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nel presente atto quale Amministratore unico e legale rappresentante, in nome e per conto della società **L.M. Costruzioni Generali S.r.l.** con unico Socio, con sede legale in Mussolente (VI) Via S. Rocco n. 71/A, c.a.p. 36065, Codice Fiscale/P.Iva 03567100247, capitale sociale Euro 20.000,00 i.v., iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza al numero di Repertorio Economico Amministrativo 335558, legittimato dal vigente atto costitutivo;

Comparenti della cui identità, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono personalmente certo;

Premesso:

- che con Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1100 del 27.07.2012, che in copia conforme all'originale si allega al presente contratto sub. A), è stato affidato alla società **L.M. Costruzioni Generali S.r.l.** con unico socio, con sede legale in Mussolente (VI), l'appalto dei "lavori di ripavimentazione di Via Angarano tratto da Viale Scalabrini a Vicolo San Donato – C.U.P. I71B11000270004 - CIG: 42534401BA" per l'importo complessivo di Euro 229.612,18 (DiconsiEuroduecentoventinovemila seicentododici/18) oltre I.V.A.;

- che la ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 118 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ha usufruito, all'atto dell'offerta, della facoltà di indicare le opere da subappaltare o da concedere in cottimo, individuando le seguenti lavorazioni: pavimentazione in genere, opere elettriche e p.i.ll. segnaletica orizzontale e verticale, asfaltature, non indicando alcuna ditta candidata ad eseguire i lavori;

- che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed il responsabile del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; -

- che per quanto riguarda la certificazione antimafia, la stazione appaltante ha provveduto ad acquisire d'ufficio il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Vicenza, Prot. n. CEW/3804/2012/CVI0219, datato 28.06.2012 dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.; -

- che la Ditta medesima ha presentato la comunicazione relativa alla propria composizione societaria, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187; -----

Tutto ciò premesso: -----

fra il Comune di Bassano del Grappa e la società L.M. Costruzioni Generali S.r.l. con unico socio, *uti supra* rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue.-----

ART. 1 -----

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.-----

ART. 2 -----

Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, demanda ed affida alla Ditta aggiudicataria, che, a mezzo del suo legale rappresentante Lucietto Maurizio, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori descritti in epigrafe.-----

ART. 3 -----

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal

Capitolato Generale d'Appalto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, dall'offerta presentata dalla ditta e dai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Deliberazione della G.C. n. 47 in data 28.02.2012:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Elaborati grafici progettuali, Relazione tecnica, Quadro economico, Computo metrico estimativo, Fascicolo tecnico dell'opera, Fascicolo manutenzione dell'opera, Tav.1 inquadramento territoriale, Tav.2a e Tav.2b documentazione fotografica, Tav.3a e Tav.3b sottoservizi stato di fatto, Tav.4a e Tav.4b pavimentazione stradale di progetto, Tav.5a e Tav.5b sottoservizi di progetto, Tav.6a e Tav.6b sezioni e particolari costruttivi di fatto e di progetto, Tav.7 pendenze strada di fatto e di progetto, Tav.8 profilo longitudinale di fatto e di progetto, Tav.9 fasi di cantiere e viabilità esterna al cantiere di progetto;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Cronoprogramma dei lavori;
5. Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 131 del Codice degli appalti D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. Schema di contratto.

Fanno altresì parte del presente contratto, anche se non materialmente indicate, le polizze assicurative e di garanzia di cui all'art. 5 del presente atto.



0 1 10 073219 687 9

I suddetti documenti, accettati dalle parti, si trovano depositati agli atti presso

l'Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco prezzi unitari, allegati rispettivamente sub. B) e sub. C) al presente contratto ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni e riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori in parte a misura, in parte a corpo ed in parte in economia;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145.

ART. 4

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Bassano del Grappa alla Ditta appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è fissato in Euro 229.612,18 (Diconsi Euro duecentoventinovenmilaseicentododici).

ci/18) oltre I.V.A. così risultante dalla Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 1100 del 27.07.2012, e dall'offerta dell'Impresa sopra richiamata.

Tale somma viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, ciascuno per la propria competenza, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modifiche tutte che venissero apportate all'originale progetto dell'opera.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Bassano del Grappa.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'appaltatore.

La ditta appaltatrice designa il sig. Lucietto Maurizio a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo del corrispettivo anche per effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 30 della L.R. 07.11.2003 n. 27, e s.m.i., la Ditta appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva per complessivi Euro 13.735,40 (DiconsiEurotredicimilasettecentrentacinque/40) a mezzo polizza fideiussoria n. D8010648807, e relativo Allegato APM, rilasciata dalla società Milano Assicurazioni S.p.a./Dal Mina Assicurazioni S.n.c., agenzia di Casella d'Asolo (TV), in data 10.08.2012 che, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di Bassano del Grappa in persona come sopra. Tale



cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ha costituito apposita polizza di assicurazione n. 81397645/000, a mezzo della società Unipol Assicurazioni S.p.a., agenzia di Asolo (TV) in data 21.08.2012 per un massimale di Euro 260.000,00 (DiconsiEuroduecentosessantamila/00) per i lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare (Partita 1), un massimale di Euro 50.000,00 (Diconsieurocinquantamila/00) per i danni alle opere preesistenti (Partita 2) ed un massimale di Euro 50.000,00 (Diconsieurocinquantamila/00) per demolizioni e sgombero Partita 3). Tale polizza è comprensiva anche di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (Diconsieurocinquecentomila/00). La suddetta polizza, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di Bassano del Grappa in persona come sopra. Le parti danno atto che, la Ditta si è obbligata al rinnovo delle suddette polizze fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 6

E' vietata la cessione del presente contratto, che vincola sin d'ora sia l'Impresa appaltatrice che l'Amministrazione appaltante.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135, 136, 138, 139 e 140 del Codice degli Appalti - D.Lgs.

12.04.2006 n. 163


ART. 7

Per i presenti lavori , ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 8

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L.R. 07.11.2003 n. 27, e s.m.i., di applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavori nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso



infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

I pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- b) per il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Si acquisirà inoltre d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice degli appalti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice degli appalti,



dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto "i pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, secondo i prezzi offerti, raggiunga la somma di Euro 80.000,00 (DiconsEuro ottantamila/00). I costi determinati nel piano di sicurezza saranno corrisposti all'appaltatore proporzionalmente agli stati di avanzamento con riferimento all'importo contrattuale. Qualora intervenga una sospensione dei lavori per causa non imputabile all'Appaltatore, si provvederà comunque, ai sensi della vigente normativa, alla redazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite fino alla sospensione ed alla liquidazione e pagamento all'impresa del credito maturato, anche se non raggiunga l'importo di cui sopra; col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di aconto qualunque sia la somma cui possa ascendere".


L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative disposizioni in particolare la costituzione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso Società Poste italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, obbligandosi in particolar modo alla comunicazione degli estremi indicativi dello o degli stessi entro 7 giorni dalla accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi all'appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. È prevista la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 nell'eventualità in cui la ditta appaltatrice non si avvalga "dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subconcedente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.1999 n. 68;

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 55/90, come risultante da successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, con cadenza quadriennale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di



quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.-----

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare all'Amministrazione, a
mente dell'art.2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991 le eventuali variazioni
intervenute, in corso d'opera, nella composizione societaria di entità
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del succitato

D.P.C.M.-----

ART. 9 -----

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel
termine di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi con decorrenza
dall'effettiva consegna dei lavori attestata dal relativo verbale di consegna.-----

ART. 10 -----

Tutte le controversie che non si siano potute definire ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 240 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario.-----

ART. 11 -----

Per quanto occorrer possa le parti si danno reciprocamente atto che la
disciplina normativa relativa ai lavori pubblici trova applicazione per quanto
non previsto dal presente contratto e per quanto riguarda le norme
inderogabili anche se il presente contratto dispone diversamente.-----

ART. 12 -----

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 05.10.2010, n.
207, e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione
per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Bassano del Grappa.-----

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R.

05.10.2010, n. 207, comma 1, le spese di bollo della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13

A tutti gli effetti del presente ccontratto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Bassano del Grappa (VI), Area Lavori Pubblici – Ufficio Amministrativo - Piazza Castello degli Ezzelini n. 1/A.

ART. 14

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, informa la Ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Ccmune di Bassano del Grappa. Si fa rinvio al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza.

ART. 15

Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332 convertito nella L. 27.11.1989 n. 384.--
E richiesto io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano altresì alla lettura degli allegati per averne



già preso conoscenza.

Questo atto composto da numero quindici (15) facciate, di cui le prime quattordici intere e la quindicesima di sette (07) righe, escluse le sottoscrizioni, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante apparecchiature informatiche e completato da me ufficiale rogante viene dai comparetti e da me medesimo firmato alle ore 12.45 come segue:

IL DIRIGENTE del Comune di Bassano del Grappa

Renzo Dabat

L.M. COSTRUZIONI GENERALI srl Unipersonale
Via S. Rocco, 7/A - 38065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. +39.0424.572423 - Fax +39.0424.572824
P.IVA/C.F./Reg. Imp. VI 03567100247-R.E.A. 335558
e-mail: info@lmcostruzionigenerali.it

LA DITTA APPALTATRICE

Lm Costruzioni Generali

IL SEGRETARIO GENERALE

Franzello Fratini



Milano - Ufficio Economico
delle Finanze MARCA DA BOLLO
€14,62
Quattordici/62

Entrate
00003316 00006FOF WOLHAD01
00003924 22/08/2012 18:01:07
00001-00009 C2310A6A9F131D1E
IDENTIFICATIVO : 01100732196903

Comune di Bassano

0 1 10 073219 690 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico 1100 / 2012

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA ANGARANO TRATTO DA VIALE SCALABRINI A VICOLO SAN DONATO**
CUP I71B11000270004 - CIG 42534401BA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ↳ con deliberazione n. 47 del 28/02/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripavimentazione di Via Angarano tratto da Viale Scalabrini a Vicolo San Donato che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 260.000,00 per lavori ed Euro 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ↳ la spesa complessiva del progetto di Euro 300.000,00 trova copertura finanziaria al Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 400492 "Via Angarano - Pavimentazione" del Bilancio 2011 impegno n. 93264/0 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota in data 30/12/2011 prot. n. 122781 2011 nostro protocollo n. 890 del 09/01/2012 con posizione n. 6002226, (mutuo assunto con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 1801 del 16/12/2011);
- ↳ con determinazione n. 717 del 21/05/2012 è stata avviata la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi l'art. 122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'affidamento dei lavori;

Visto il verbale di gara in data 7/06/2012 dal quale risulta prima classificata la Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via S. Rocco n. 71/A PIVA 03567100247 con il ribasso del 11,964%;

Dato atto che nei confronti della suddetta Ditta sono state effettuate d'ufficio e con esito positivo le procedure di verifica dei requisiti d'ordine generale, di cui all'art. 34, e 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nonché il riscontro dei dati risultanti dal casellario informatico presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, del Casellario Giudiziale, dei Carichi Pendenti della Cancelleria Fallimentare, dell'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, degli Enti Previdenziali come da DURC regolare emesso il 11/07/2012 prot. n. 41669 del 13/07/2012;

Dato atto che la predetta Ditta si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 di subappaltare l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: pavimentazione in genere, opere elettriche e p. ill. segnaletica orizzontale e verticale, asfaltature;

Ritenuto di stabilire in Euro 13.735,40 (5,982% dell'importo netto contrattuale) la cauzione definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto prevista dall'art. 113 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di gara in data 7/06/2012 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori in premessa citati la Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via S. Rocco n. 71/A PIVA 03567100247 con il ribasso del 11,964%, pertanto verso il corrispettivo di Euro 223.612,18 oltre oneri per la sicurezza di Euro 6.000,00 ed IVA al 10% per complessivi **Euro 252.573,40**;
2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto in argomento alla Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via S. Rocco n. 71/A PIVA 03567100247 verso il corrispettivo di Euro 223.612,18 oltre oneri per la sicurezza di Euro 6.000,00 ed IVA al 10% per complessivi **Euro 252.573,40**;
3. di stabilire in Euro 13.735,40 (5,982% dell'importo netto contrattuale) la cauzione definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto prevista dall'art. 113 e dall'art. 75 comma 7 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, per l'assicurazione della responsabilità civile dell'appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei lavori, le seguenti somme:
 - ↳ polizza assicurativa stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, di cui:
 - a) Euro 260.000,00 per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare;
 - b) Euro 50.000,00 per le opere preesistenti;
 - c) Euro 50.000,00 per demolizione e sgombero;
 - ↳ polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori: la somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00.
5. di impegnare l'importo di **Euro 252.573,40** a favore della Ditta **L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.** con sede in 36065 Mussolente (VI) Via S. Rocco n. 71/A PIVA 03567100247 al Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 400492 "*Via Angarano – Pavimentazione*" del Bilancio 2011 impegno n. 93264/0 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota in data 30/12/2011 prot. n. 122781 2011 nostro protocollo n. 890 del 09/01/2012 con posizione n. 6002226;
6. di impegnare l'importo di **Euro 5.200,00** previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 al Titolo 2 Funzione 8 Servizio 1 Intervento 1 capitolo 400492 "*Via Angarano – Pavimentazione*" del Bilancio 2011 impegno n. 93264/0 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota in data 30/12/2011 prot. n. 122781 2011 nostro protocollo n. 890 del 09/01/2012 con posizione n. 6002226.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	93264/1
U	93264/2

Firmato digitalmente il 27/07/2012 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 24/02/2011 10:04:01 al 24/02/2014 01:00:00 - Firmato digitalmente il 26/07/2012 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 24/12/2009 13:53:22 al 24/12/2012 01:00:00 -

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale, costituito da un esemplare e da numero **zero (0)** allegati per complessive numero **tre (03)** facciate, conforme all'originale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2012 al 11/08/2012



Regione Toscana

Mario Zanella

he
D

D

(a) (b) (c)



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
GARANZIA
Entrate
00003316 00006 FDF WOLHA001
00003323 22/02/2012 18:01:02
0001-00009 ED1EAF6A2BF8D23A
IDENTIFICATIVO : 0110832196915

0 1 10 073219 691 5

CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 4° LAVORI PUBBLICI – UFFICIO PROGETTAZIONE
C. A. P. 36061 (VI) - COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

OGGETTO: LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA ANGARANO
Tratto da viale Scalabrini a vicolo San Donato

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Bassano del Grappa, 15.02.2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Federica Bonato)

L.M. COSTRUZIONI GENERALI srl Unipersonale
Via S. Rocco, 7/A - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. +39 0424.572422 - Fax +39 0424.573824
VAT N. 03710270277 - REA 105558

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

- art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE
- art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- art. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, LAVORI SCOMPUTABILI E SUBAPPALTABILI
- art. 4 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
- art. 5 - VARIANTI ALLE OPERE

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

- art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- art. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
- art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO
- art. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- art. 11 - SUB-APPALTO
- art. 12 - PRESCRIZIONI PER L'APPALTATORE
- art. 13 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
- art. 14 - RINVENIMENTI
- art. 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
- art. 16 - CONSEGNA DEI LAVORI
- art. 17 - SICUREZZA DEL CANTIERE
- art. 18 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
- art. 19 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA'
- art. 20 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
- art. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
- art. 22 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- art. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- art. 24 - PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI
- art. 25 - CONTO FINALE
- art. 26 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
- art. 27 - COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- art. 28 - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO 3: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- art. 29 - **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

CAPITOLO 4: MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

- art. 30 - TRACCIAMENTI
- art. 31 - SCAVI E RILEVATI
- art. 32 - SCAVI DI SBANCAMENTO
- art. 33 - SCAVI DI FONDAZIONE
- art. 34 - ARMATURE E SBADACCHIATURE PER GLI SCAVI IN GENERALE
- art. 35 - PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI
- art. 36 - DEMOLIZIONI
- art. 37 - DRENAGGI E FOGNATURE
- art. 38 - RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAGIONI
- art. 39 - FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
- art. 40 - MASSICCIATA
- art. 41 - STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO
- art. 42 - OPERAZIONI PRELIMINARI
- art. 43 - FONDAZIONI
- art. 44 - MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
- art. 45 - RETE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI O PAVIMENTAZIONI IN CLS
- art. 46 - LAVORI IN FERRO
- art. 47 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

CAPITOLO 5: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- art. 48 - NORME GENERALI
- art. 49 - LAVORI IN ECONOMIA
- art. 50 - MATERIALI A PIE' D'OPERA
- art. 51 - MOVIMENTO DI MATERIE
- art. 52 - DEMOLIZIONI DI MURATURE
- art. 53 - FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO
- art. 54 - CARREGGIATA

CAPITOLO 6: PRESCRIZIONI VARIE

- art. 55 - CONDIZIONI GENERALI
- art. 56 - ULTERIORI DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 -

OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei **lavori di ripavimentazione di via Angarano (tratto da viale Scalabrini a vicolo San Donato)** secondo il progetto elaborato il 15.02.12 dall'Ufficio Progettazione - Area 4° Lavori Pubblici Comunale.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 5, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., risultano dai disegni di progetto e dagli elaborati di seguito elencati:

- 1) Tavole disegni dal n. 1 al n. 9;
- 2) Relazione Tecnica;
- 3) Quadro economico;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Capitolato speciale di appalto;
- 6) Elenco dei prezzi unitari;
- 7) Computo metrico estimativo;
- 8) Cronoprogramma;
- 9) Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 10) Fascicolo tecnico dell'opera;
- 11) Fascicolo manutenzione dell'opera.



L'appalto, oltre alla intrinseca qualità del progetto, deve permettere la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale.

Il riscontro da parte delle stazioni appaltanti delle irregolarità alle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale deve avvenire attraverso le attestazioni provenienti da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edile (quest'ultima laddove si tratti di appalto riguardante lavorazioni coperte dal contratto dell'edilizia).

Ai sensi della L.n.266/2002, del D.lgs n.276/2003, del D.P.R. n.207/2010, delle convenzioni fra I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili nazionali e dalle relative circolari, le varie attestazioni richieste agli Enti vengono sostituite dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato che attesta contestualmente la regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali delle imprese.

Ai fini del rilascio del DURC occorre compilare un modulo in cui, oltre ai dati dell'ente appaltante e dell'appaltatore, siano specificate le lavorazioni da svolgere.

Nella tabella seguente vengono definite quali lavorazioni caratterizzano l'appalto in oggetto:

NATURA DELL'OPERA	TIPOLOGIA	LAVORAZIONE	CODIFICA	SI
Costruzioni edili in genere	Nuove costruzioni	Installazione cantiere	01 001 001	
		Scavi di sbancamento	01 001 002	
		Scavi di fondazione	01 001 003	
		Fondazione strutture piani interrati	01 001 004	
		Struttura in cemento armato	01 001 005	
		Strutture di copertura con orditura in legno	01 001 006	

		Montaggio e smontaggio ponteggi metallici	01	001	007	
		Murature	01	001	008	
		Impianti	01	001	009	
		Intonaci	01	001	010	
		Pavimenti e rivestimenti	01	001	011	
		Finiture	01	001	012	
		Opere esterne	01	001	013	
	Ristrutturazioni	Installazione cantiere	01	002	001	
		Montaggio e smontaggio ponteggi metallici	01	002	002	
		Smantellamento sovrastrutture	01	002	003	
		Demolizioni parziali con scarico macerie	01	002	004	
		Ripristini strutturali	01	002	005	
		Murature	01	002	006	
		Impianti	01	002	007	
		Intonaci	01	002	008	
		Pavimenti e rivestimenti	01	002	009	
		Coperture con orditura in legno	01	002	010	
		Finiture	01	002	011	
		Opere esterne sistemazione aree	01	002	012	
	Manutenzione	Ponteggi metallici oppure ponteggi autosollevanti	01	003	001	
		Trabattelli	01	003	002	
		Ripristini strutturali	01	003	003	
		Manutenzione copertura	01	003	004	
		Demolizione di facciate	01	003	005	
		Ripristini murali in genere	01	003	006	
		Verniciatura a macchina	01	003	007	
Costruzioni stradali in genere	Nuove costruzioni	Sbancamento e formazione cassonetto	02	001	001	X
		Movimentazione terra per rilevato	02	001	002	
		Formazione fondo stradale	02	001	003	X
		Stabilizzato e compattatura	02	001	004	X
		Formazione manto bituminoso	02	001	005	
		Formazione manto bituminoso (strato d'usura)	02	001	006	X
	Opere d'arte	Scavi fondazione	02	002	001	
		Struttura in cemento armato	02	002	002	
	Gallerie	Scavo di avanzamento e rivestimenti di la fase	02	003	001	
		Rivestimento definitivo	02	003	002	
	Rifacimento manti	Fresatura	02	004	001	
		Demolizione manto	02	004	002	
		Formazione manto bituminoso	02	004	003	
		Formazione manto bituminoso (strato d'usura)	02	004	004	
	Ripristini stradali	Rifilatura manto	02	005	001	
		Demolizione manto	02	005	002	
		Formazione manto bituminoso	02	005	003	
		Formazione manto bituminoso (strato d'usura)	02	005	004	
Lavorazioni	Nuovo rifacimento	Scavi di sbancamento	03	001	001	

ferrotranviere						
		Formazione sottofondo	03	001	002	
		Approvvigionamento traversine e binari	03	001	003	
		Posa traversine e binari	03	001	004	
		Compattamento traversine e binari	03	001	005	
Canalizzazioni	Costruzione e manutenzione	Installazione cantiere	04	001	001	
		Taglio manto stradale	04	001	002	
		Scavi oppure scavi con armatura	04	001	003	
		Posa manufatti	04	001	004	
		Getti	04	001	005	
		Reinterramenti	04	001	006	
		Formazione manto bituminoso	04	001	007	
		Formazione manto bituminoso (strato d'usura)	04	001	008	
Fognature pozzi e gallerie	Costruzione fognature - pozzi	Installazione cantiere	05	001	001	
		Demolizione manto	05	001	002	
		Scavo	05	001	003	
		Armatura e getto	05	001	004	
		Mantaggio (infossaggio pozzo)	05	001	005	
		Rivestimento	05	001	006	
	Costruzione fognature -gallerie	Armatura infilaggio	05	001	001	
		Scavo	05	001	002	
		Getti	05	001	003	
		Rivestimenti e intonaci	05	001	004	
Attività di specializzazione	Fondazioni speciali	Paratie monolitche	06	001	001	
		Micropali	06	001	002	
		Pali battuti	06	001	003	
		Pali Trivellati	06	001	004	
		Jet grouting	06	001	005	
	Demolizioni	Demolizioni manuali	06	002	001	
		Trasporto materiale o demolizioni meccanizzate	06	002	002	
		Trasporto materiale	06	002	003	
	Manutenzione verde	Potatura	06	003	001	
		Taglio erba	06	003	002	
	Pulizia viottoli	Pulizia meccanica	06	004	001	
	Impermeabilizzazioni	Asfalto	06	005	001	
		Guaine	06	005	002	
	Verniciature industriali	Sabbiatura	06	006	001	
		Verniciatura a macchina	06	006	002	
		Segnaletica stradale	06	006	003	
	Preconfezione calcestruzzi	Impianto di preconfezione	06	007	001	
		Approvvigionamento inerti	06	007	002	
	Preconfezione bitumi	Impianto di preconfezione	06	008	001	
	Prefabbricati	Confezione	06	009	001	

Montaggio 06 009 002

- Art. 2 -

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a misura, ammonta ad € 260.000,00 (Euro duecentosessanta /00), dei quali € 254.000,00 per la realizzazione delle opere soggette ad offerta prezzi in ribasso, ed € 6.000,00 per gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e del piano di sicurezza predisposto e non soggetto a ribasso.

- Art. 3 -

CATEGORIA PREVALENTE, LAVORI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'art.37, comma 11 del D.Lgs.n.163/06 degli artt. 3 e 30 del D.P.R. n.34 del 25.01.2000 la categoria prevalente, le altre categorie, le opere subappaltabili e scorporabili risultano dalla tabella seguente:

Categorie			Importo in €	Incidenza % manodopera
OG 3	Strade e opere complementari	Prevalente	260.000,00	25 %

Altre categorie: nessuna altra lavorazione di importo maggiore del 10 % dei lavori

Ai sensi dell'art.18, comma 3, L .n.19.03.90, n.55 e dell'art. 118 del D.lgs n.163/2006 i lavori sopradescritti sono subappaltabili nella **misura massima del 20%** se appartenenti alla categoria prevalente completamente (100 %) per le altre categorie.

- Art. 4 -

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui:

- all'art.132, comma 3, del D.Lgs.n.163/06,
 - all'art.43 , commi 6,7,9 del Regolamento D.P.R. n.207/2010,
 - all'art.10, comma 6, del Capitolato Generale.

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera sono indicati nella tabella seguente:

	Descrizione gruppi di lavorazioni omogenee	Categoria	Importo €
Lavori a misura			
	Scavi e rimozione pavimentazioni	OG 3	€ 20.560,00
	Cavidotti e sottoservizi	OG 3	€ 4.881,00
	Ripristini fognari	OG 6	€ 3.200,00
	Reinterri e sottofondi	OG 3	€ 8.623,50
	Massetti in cls	OG 3	€ 28.275,00
	Manufatti in cls e chiusini in ghisa	OG 3	€ 4.605,70
	Pavimentazioni in materiale lapideo	OG 3	€ 170.282,50

	Pavimentazioni in materiale bituminoso	OG 3	€ 1.657,00
	Illuminazione pubblica	OG 10	€ 2.685,00
	Segnaletica stradale	OG 3	€ 956,50
	Sommano lavori a misura:		€ 245.726,20
Lavori a corpo	Demolizioni	OG 3	€ 870,80
Lavori economia	Lavori in economia		€ 7.403,00
	TOTALE OPERE DA ESEGUIRE		€ 254.000,00
Oneri per la sicurezza			€ 6.000,00
	IMPORTO TOTALE DA APPALTARE		€ 260.000,00

Le cifre del precedente prospetto, che indicano le quantità e gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, potranno variare in più e in meno per effetto delle rispettive quantità tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni aggiunte o soppressioni che la D.LL. riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti delle leggi vigenti.

- Art. 5 -

VARIANTI ALLE OPERE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 e dall'art. 132 del D.Lgs.n.163/06.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Salvo il caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Sono inoltre ammesse ulteriori varianti, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorrano i casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs. n.163/06.

Ove le varianti di cui al comma 1 lett. e) del citato art. 132, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso e verrà indetta una nuova gara; la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai 4/5 dell'importo del contratto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze MARCA DA BOLLO
€ 14,62 QUATTROCENTO

Per l'esecuzione eventuale di categorie di lavori non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme degli artt.10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'articolo 132 del D.Lgs.n.163/06.

Le variazioni disposte dalla D.LL. saranno comunicate all'Appaltatore mediante ordini di servizio, pertanto l'Appaltatore non può introdurre arbitrariamente variazioni di sorta nei lavori da eseguire, pena la demolizione delle opere eseguite.

1) Variazione al progetto appaltato.

a.- Ai sensi dell'art. 161 Regolamento D.P.R. n.207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

b.- Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.lgs. n.163/06 la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione degli artt. 161 e 163 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

c.- Se la variante, nei casi previsti dal comma b, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante a gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

d.- Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della Legge n.109/94 e dell'articolo 240 del D.lgs.n.163/06. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n.163/06.

e.- Nel calcolo di cui al comma d non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n.163/06, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente .

f.- Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolo speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

g.- In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

h.- Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

2) Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore.

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, terzo comma, secondo periodo del Decreto Legislativo n.163/06, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

- a.- Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
- b.- La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
- c.- Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
- d.- Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

3) Diminuzione dei lavori.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Decreto Legislativo n.163/06, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Capitolato Generale, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

- Art. 6 -

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell'art.137 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, anche se depositati agli atti, oltre al Capitolato Generale di Appalto, allo Schema di contratto e al Capitolato Speciale, anche l'Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo, i Disegni di Progetto, il Piano di Sicurezza, il Cronoprogramma e le Polizze di Garanzia.

- Art. 7 -

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc. ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano



aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

- Art. 8 -

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto è regolato oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- dal Capitolato Generale D'Appalto adottato con Decreto del 19/04/2000 n°145 dal Ministero dei LL.PP. e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione di cui al D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- a) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.;
- b) leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni restando contrattualmente convenuto che se anche tali norme dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente appalto;
- c) tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- d) tutta la normativa tecnica vigente relativa alle caratteristiche dei materiali da impiegare e alle modalità di esecuzione dei lavori; per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della D.L., è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1255/U.L. del 26.8.1985 e della Legge Regionale del Veneto 07.11.2003, n.27, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si stabilisce che:

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 7 del Capitolato Generale, l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dell'ultimazione dei lavori all'INPS, all'INAIL, alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni. Ai sensi dell'art 18 al comma 6 del D.Lgs.n.163/06 all'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al Direttore dei Lavori, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cattimista. Ai sensi dell'art. 118 del D.to Leg.vo n. 163/2006, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, la stazione appaltante sospende il pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai sensi della predetta normativa è fatto obbligo all'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore rispondono dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Inoltre, a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.


Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti Previdenziali non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Lgs.n.163/06 è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori.

Tale garanzia è ulteriormente incrementata di cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

3 Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.



- Art. 9 -

0 1 10 073219 696 0

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt.5 e 14 del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi riportati nell'elenco prezzi unitario:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri e gli Architetti, ed ogni altra imposta inherente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate;

- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;
- c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
- g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli studi autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, tutto questo sia per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori che durante la fase di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

- j) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- l) la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Qualora l'Appaltante fornisse per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo dei calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'appaltatore, il quale si assumerà piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;
- m) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
- n) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Sul retro delle foto dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- o) la fornitura all'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori, il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonchè il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- p) la fornitura ed installazione di 3 tabelloni, delle dimensioni tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto sarà prescritto dall'appaltante;
- q) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'appaltante le spese all'uopo sostenuto;
- r) in particolare l'appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli addetti al lavoro medesimo. Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;
- s) nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'appaltatore non adempia a tutti questo obblighi, l'appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante; tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

0003316 0006 FDF 01/04/01
0003317 22.08.2012 18:00:31

- t) L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

Il termine, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere presentato il progetto dell'eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori è fissato in 30 giorni. In caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale pecuniera giornaliera, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

OPERE COMPIUTE DA VALUTARE A CORPO O A MISURA

I prezzi riportati nel presente computo metrico comprendono, oltre all'aliquota del 14% per spese generali ed un ulteriore 10% per utile dell'imprenditore, tutte le spese per mezzi d'opera ed assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee diverse, carichi, scarichi e trasporti in ascesa ed in discesa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le norme del buon costruire.

Nei prezzi è compreso ogni e qualsiasi compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere nell'assolvimento della sua obbligazione anche se non esplicitamente descritti e richiamati nell'elenco Prezzi Unitari e nel Capitolato Speciale d'appalto.

MATERIALE RECUPERATO

In particolare per tutte le opere soggette a demolizione o scavo è fatto obbligo alla ditta esecutrice di accatastare il materiale riutilizzabile in cantiere su appositi pianali idonei al trasporto (nel caso di materiali), perfettamente puliti e idonei al successivo uso. La decisione su loro riutilizzo spetta in modo insindacabile alla Direzione dei lavori, qualora non si verifichi l'utilizzo dei sopra citati materiali è a carico della ditta provvedere al carico, trasporto e scarico dei materiali in luogo a discrezione dell'impresa.

Si intende sempre compreso il pagamento da parte della ditta esecutrice dell'onere per il carico, trasporto e scarico, lo smaltimento e il costo della discarica

Per tutte le lavorazioni di cantiere è compresa la pulizia, i materiali di risulta rimossi saranno portati in apposita area a cura e spese dell'esecutore dei lavori, nel caso di lavorazioni su edifici è sempre compresa lo sgombero dei materiali e la pulizia interna degli edifici.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI

Nelle opere di demolizione, rimozione, rifacimenti, scavi e in qualsiasi altra opera inerente i lavori, l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessari puntellature per sostituire le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.


Quando per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite o crollate altre parti od oltrepassare i limiti fissati, saranno a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino tutte le parti indebitamente demolite o crollate.

USO DI MEZZI DEMOLITORI

Nell'ambito del cantiere è tassativamente vietato l'uso di compressori, martelli pneumatici se non preventivamente autorizzati dalla DD.LL., sono invece consentiti i demolitori elettrici tipo Hilti

OPERE PROVVISORIALI

Nei prezzi s'intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale e provvisoriale (ponteggi, puntellamenti ecc.) di qualsiasi natura e l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele, i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, ed i perfetto rispetto di quanto previsto D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore dovrà strettamente attenersi a quanto sopra, facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione, sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità.



Per le opere provvisionali si intendono inoltre comprese ogni onere diretto o accessorio, dall'acquisizione di permessi per occupazione suolo pubblico, dal pagamento di oneri ad enti, società o aziende erogatrici di servizi e quanto altro necessiti per dare ogni opera compiuta, completata a norma di legge e a regola d'arte.

IMPIANTO E LIEVO DEL CANTIERE

Nei prezzi si intende sempre compreso e compensato ogni spesa per l'impianto e il lievo del cantiere e quindi carichi, scarichi, trasporti, montaggi e smontaggi di attrezzature e apparecchiature (gru, elevatori, montacarichi, baracche, recinzioni, protezioni, segnaletiche diurne e notturne ecc.), allacciamenti idrici, elettrici, telefonici ecc.; richieste e pagamenti di concessioni, autorizzazioni; spostamenti provvisori e definitivi sia su facciate che in linee aeree esistenti di impianti di ogni genere; la preparazione del cantiere e la pulizia sia iniziale che finale.

Tutte le voci suddette si intendono comprese di fornitura e posa.

La misurazione dei lavori se non specificato diversamente sarà eseguita geometricamente senza alcuna misura minima o convenzionale compresi risvolti, sormonti, sfridi, tagli, sovrapposizioni ecc.

- Art. 10 -

CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa deve costituire le garanzie e le coperture previste dagli articoli 75, 113, 129 del D.Lgs.n.163/06.

Cauzione provvisoria.

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli



oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2- bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

1) Cauzione definitiva.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.


La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.


Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministero LL.PP., l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza assicurativa decennale nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.





- Art. 11 -

SUB-APPALTO

0 1 10 073219 699 5

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8 del D.Lgs.n.163/06. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8 del D.Lgs.n.163/06 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda: a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta; a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile un sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonchè la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n.575; a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento; ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano per la sicurezza fisica; a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri; a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatte dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore; a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonchè i dati previsti dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Art. 12 -

PRESCRIZIONI PER L'APPALTATORE

1) Domicilio dell'appaltatore.

a. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di Un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

b. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

2) Indicazione delle persone che possono riscuotere.

a. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

b. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

c. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

d. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

3) Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.

a. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

b. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

c. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

d. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

4) Disciplina e buon ordine dei cantieri.

a. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

b. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

c. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto n.145/2000.

d. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

e. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

f. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

5) Condotta dei lavori da tenere in presenza in cantiere di maestranze di Enti gestori pubblici servizi (ENEL, ITALGAS, TELECOM, ecc.).

a. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, deve assicurare l'accessibilità del cantiere alle maestranze e agli automezzi degli Enti gestori pubblici servizi per eventuali interventi di ripristino reti tecnologiche.

b. Il direttore di cantiere, durante gli eventuali interventi sulle reti tecnologiche, deve organizzare il cantiere in modo tale da garantire il proseguo dei lavori appaltati senza che questi interferiscano con i ripristini in corso.

- Art. 13 -

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, la quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a più d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% per spese generali dell'appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n°646.

1) Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.

a.- I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.

b.- L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

c.- Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

d. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

e.- L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

f.- Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

g.- Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali, riporta espresso riferimento a tale verbale.

h.- La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

2) Provista dei materiali.

a. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

b.- Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a più d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

c.- A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

3) Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.

a.- Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

b.- Nel caso di cui al comma 2, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

c.- Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 15 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

4) Difetti di costruzione.


a.- L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

b.- Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

c.- Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5) Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.



- Art. 14 -

RINVENIMENTI

1) Proprietà degli oggetti trovati.

- a. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
- b. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

2) Proprietà dei materiali di demolizione.

- a. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
- b. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
- c. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

- Art. 15 -

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori (art.43 comma 10 del Regolamento D.P.R. n.207/2010) un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

- Art. 16 -

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dell'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dall'art.153 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 nel rispetto di quanto previsto per l'osservanza delle norme e delle misure di sicurezza relative al cantiere.



Nel caso in cui i lavori siano molto estesi, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, manchi la disponibilità dell'intera sede lungo la quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna del lavoro anche in più tempi, con verbali parziali ai sensi dell'art.154 del Regolamento D.P.R. n.207/2010; in caso di urgenza l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti consegnate.

L'appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell' art. 158 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

- Art. 17 -

SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprezzamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto della sicurezza e prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta compreso nel piano di sicurezza e coordinamento.

a. Obblighi ed oneri dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolo,

nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs.n.81/08.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l'eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la DD.LL.. stessa.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

In particolare l'Appaltatore dovrà:

1. Consegnare, come previsto dall'articolo 155 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 all'Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di addizione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:
 - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del D.Lgs.n.81/2008.
2. Nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
3. Consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

4. Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
5. Richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
6. Far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
7. Designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs.n.81/08);
8. Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43 D.Lgs.n.81/08);
9. Assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
10. Comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, delle singole fasi lavorative, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. Rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. Rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
14. Tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile del procedimento e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguirem dall'interferenza con altre;
16. Assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture , mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. Cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
18. Informare il committente ovvero il responsabile del procedimento ed il coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi,
19. Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare:

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

b. Coordinatore per l'esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a termine del D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni ad:

1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza;

2. Adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere.
5. Proporre al committente od al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Il committente o il responsabile del procedimento per il tramite del direttore dei lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.

Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese ed ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell'appaltatore o dei subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare diniego od ostacolo.

c. Obblighi ed oneri delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

Le Imprese subappaltatrici devono consegnare un piano operativo di sicurezza soggetto alle norme del D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.


Le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono:

1. Rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere;
2. attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs.n.81/08);
4. collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
5. Informare l'appaltatore o il direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

d. Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere

Il direttore tecnico di cantiere deve:

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;



3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà.
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

e. Obblighi dei lavoratori dipendenti

L'appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

1. I regolamenti in vigore in cantiere;
2. Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

f. Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolo o si riferiscono a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

- Art. 18 -

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.- È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento D.P.R. n.207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs.n.163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2.- La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3.- L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4.- Nei casi previsti dall'articolo 1159, comma 4, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

- 5.- Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
- 6.- In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
- 7.- Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
- 8.- Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 del D.M.LL.PP.n.145/00 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
- 9.- Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento D.P.R. n.207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 159, comma 5, del Regolamento D.P.R. n.207/2010;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
- Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

- Art. 19 -

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA'

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di **100 giorni (cento)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.


In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

La penale pecuniaria giornaliera viene stabilita, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale e dall'art.145 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs.n.163/06, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento D.P.R. n.207/2010 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.



- Art. 20 -

ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.lgs.n.163/06.

- Art. 21 -

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.20 del Capitolato Generale e dall'art.166 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto. Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corrosivo da invasione delle acque provocata dall'Impresa.

- Art. 22 -

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati all'art.14 del Capitolato Generale e dal Regolamento D.P.R. n.207/2010.

- Art. 23 -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

All'accertamento di procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla D.LL. con apposito verbale.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto; la mancata ultimazione anche di solo alcune opere comporta la messa in mora dell'impresa e l'addebito dell'intera penale.

- Art. 24 -

PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI

I pagamenti in conto in corso d'opera, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, secondo i prezzi offerti, raggiunga la somma di **€ 80.000,00 (ottantamila/00 euro)**.

I costi determinati nel piano di sicurezza saranno corrisposti all'Appaltatore proporzionalmente agli stati di avanzamento con riferimento all'importo contrattuale.

Qualora intervenga una sospensione dei lavori per causa non imputabile all'Appaltatore, si provvederà comunque alla redazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite fino alla sospensione ed alla liquidazione e pagamento all'impresa del credito maturato, anche se non raggiunga l'importo di cui



sopra; col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui agli artt. 141, 194, 195 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 e art.29 del D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per assicurazioni operai come previsto dal Regolamento D.P.R. n.207/2010.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'Amministrazione.

Il ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore dei Lavori redatti appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati:

- per i lavori a misura, le quantità che risulteranno eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali;
- per i lavori in economia, gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.
- per la provvista dei materiali la contabilizzazione sarà effettuata come previsto dall'art.16 del D.M.LL.PP. n° 145.

Non saranno tenuti in alcun conto lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.L. e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

- Art. 25 -

CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalità previste art.200 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

- Art. 26 -

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà effettuata a cura e spese dell'impresa, la quale sarà garante e responsabile delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

All'atto del collaudo tutte le opere dovranno presentarsi in ottimo stato di manutenzione e di conservazione.

- Art. 27 -

COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione - nei casi consentiti - il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità previste dall'art.237 del Regolamento D.P.R. n.207/2010.

E' in facoltà dell'appaltante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 - 2° comma del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.224 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 l'appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, a mettere a disposizione dell'organo di collaudo, operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico e ai ripristini delle parti manomesse nel corso di tali operazioni.

Ai sensi dell'art.227 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 l'appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, ad eliminare tutte le carenze emerse in sede di collaudo nei tempi fissati dal collaudatore. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, sia dedotta dal residuo credito. Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, come previsto dall'art.229 del Regolamento D.P.R. n.207/2010. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

- Art. 28 -

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e con le modalità di cui all'art.240 del D.Lgs.n.163/06, qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.


Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

Ove tale accordo non venga raggiunto e l'Appaltatore confermi le sue riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del luogo ove il Contratto è stato stipulato.

CAPITOLO 3



QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- Art. 29 -

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'impresa.

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5 % dovuti a parti non bene decarburate, siliciche o altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.

L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiae, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiae ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiae si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm. (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n.2334) per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm. (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n.2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm. (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n.2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente e gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo; e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee (1). Sono escluse le rocce marmose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n.2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- 1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm., se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
- 2) pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata, per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
- 3) pietrischetto da 15 a 25 mm. per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- 4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
- 5) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 % inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm. n.40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase



liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza tra i limiti di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà far riferimento alle seguenti caratteristiche (HIGHWAY RESEARCH BOARD):

- 1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm. ed essere almeno passante per il 65 % al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n.10, dovrà essere passante dal 55 al 90 % al n.20 A.S.T.M., dal 35 al 70 % passante al n.40 A.S.T.M. e dal 10 al 25 % passante al n.200 A.S.T.M.;
- 2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm. ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm., dal 25 al 50 % al setaccio n.4, dal 20 al 40 % al setaccio n.10, dal 10 al 25 % al setaccio n.40 e dal 3 al 10 % al setaccio n.200;
- 3) negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n.200 A.S.T.M. dev'essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n.40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
- 4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
- 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante al setaccio da 25 mm. ed almeno il 65 % al setaccio da 10 mm., dal 55 all'85 % al setaccio n.4, dal 40 al 70 % al setaccio n.10, dal 25 al 45 % al setaccio n.40 e dal 10 al 25 % al setaccio n.200;
- 6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n.200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n.40.

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm. in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 Kg. dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Detriti di cava o tout-venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30 %; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere alle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

i) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n.5 della commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio nazionale delle ricerche.

l) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione, e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenente solfati solubili od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedici, di larghezza doppia alla lunghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm^2 .

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

m) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafiletatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 16 giugno 1976, nonché alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

1° Ferro.- Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

2° Acciaio dolce laminato.- L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovrà presentare struttura granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti.- L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti o per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

4° Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce oppure ad aderenza migliorata.

Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:

TENSIONE: per barre: tonde lisce ad aderenza migliorata

tipo: Fe B 22 K Fe B 32 K Fe B 38 K Fe B 44 K

caratteristica di

sforzamento Kg/mm^2 : .22 .32 .38 .44

caratteristica di

rottura Kg/mm^2 : .34 .50 .46 .55

ammisibile Kg/cm^2 : 1200 1600 2200 2600

Le barre tonde lisce devono avere diametro compreso tra 5 e 30 mm.

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

5 μ d μ 30 mm. per acciaio Fe B 38 K

5 μ d μ 26 mm. per acciaio Fe B 44 K

Per tensioni di esercizio > 1900 Kg/cm^2 si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica > 250 Kg/cm^2 .

5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di



menomarne la resistenza. Dovrà essere "LAMELLARE PERLITICA o SFEROIDALE" con sigla della classe di portata ben evidenti con scritta in fusione.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

n) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I..

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun posto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare 1 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

o) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al "Fascicolo n.2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.

p) Per i trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti biutmati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

q) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima.

r) Emulsioni bituminose.- Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

s) Catrami.- Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C40/125, C125/500.

t) Polvere asfaltica.- Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di docce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n.6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

u) Materiali porfirei - graniti - trachiti.

I materiali dovranno essere di prima qualità e provenire da cave dove si coltiva il materiale stratificato a piani in vista naturali di cava e dovranno essere assortiti nei colori seguenti:

a) grigio – rosso/arancio – viola – verde per il porfido

b) grigio (bianco a punti neri) – nero per il granito

c) grigio "classico" – rosso/arancio per la trachite

Le caratteristiche fisico - meccaniche dovranno rientrare nei seguenti limiti:

PORFIDO

carico di rottura a compressione	Kg/ cm ²	2602/2902
carico di rottura a compressione dopo gelività	Kg/ cm ²	2556/3023
coefficiente di imbibizione (in peso)	%	5,25/7,65
resistenza a flessione	Kg/ cm ²	227/286
prova d'urto: altezza minima di caduta	cm.	60/69

coefficiente di dilatazione lineare termica	mm/m ¹ ° C	0,00296/0,007755
usura per attrito radente K (coefficiente)=1.21	mm.	0,36/0,60
peso per unità di volume	Kg/cm ³	2543/2563

GRANITO

carico di rottura a compressione	Kg/ cm ²	2050
carico di rottura a compressione dopo gelività	Kg/ cm ²	1980
coefficiente di imbibizione (in peso)	%	3,5
resistenza a flessione	Kg/ cm ²	180
prova d'urto: altezza minima di caduta	cm.	55
usura per attrito radente K (coefficiente)=0,95	mm.	0,95
peso per unità di volume	Kg/m ³	2.655

TRACHITE

carico di rottura a compressione	Kg/ cm ²	1025/1500
resistenza all'attrito radente (indice)	mm.	5
peso per unità di volume	Kg/cm ³	2543/2563
abrasione media: segabilità al telaio: calata media telaio	mm/ora	5

v) Pavimentazione.

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, macadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in gres, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa, e vari).

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne, non è il caso di estendersi, nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti e ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

z) Acciottolati e selciati.

Acciottolati.- I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm. 10 a 15, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm.8 a 10.

I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibili uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati.- I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella faccia di combaciamento.

Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm.10 e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.

Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm.3 e quindi verrà proceduto alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti (6).

Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure.

Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido.

Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo aver posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia all'altezza di cm.10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.



PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti in pietra per pavimentazioni stradali di cui al "Fascicolo n.5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

I cubetti di porfido di dimensioni 8-10/10-12/12/14 dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm.5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei lavori anche in cava.

I cubetti saranno posti in opera a filari diritti avendo cura nella scelta del materiale per avere uniformità di misure per ogni singolo filare.

Saranno impiantati sul letto di sabbia dello spessore di cm.8 a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato.

I cubetti devono essere ottenuti per spaccatura meccanica con spigolo variabile a seconda del tipo classificato e vengono distinti a seconda della lunghezza in cm. dello spigolo; ciascun assortimento dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti sottoindicati, con la tolleranza di cm. 1.

La superficie superiore del cubetto dovrà essere a piano naturale di cava e non dovrà presentare eccessiva ruvidità.

Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e si presentano quindi con superficie più ruvida ed in leggera sottosquadra.

a) il tipo 8/10 dovrà avere gli spigoli variabili fra gli 8 e i 10 cm., con cm. 1 di tolleranza. Il peso per 1 m² misurato in opera dovrà essere compreso fra i 170 e i 190 Kg.

b) il tipo 10/12 dovrà avere gli spigoli variabili tra i 10 e i 12 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il peso per 1 m² misurato in opera dovrà essere compreso fra i 220 e i 250 Kg.

c) il tipo 12/15 dovrà avere gli spigoli variabili fra i 12 e i 15 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il peso per m² misurato in opera dovrà essere compreso fra i 260 e i 290 Kg.

Ogni assortimento dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono l'assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere parti alterate.

I cubetti saranno disposti in opera così da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del peso di Kg.25/30 e colla faccia di battitura ad un dispresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura al transito della strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possaaversi la pulizia dei giunti per circa cm.3 di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggeriranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa Kg.3 per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito.

CAPITOLO 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

- Art. 30 -

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinate con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

- Art. 31 -

SCAVI E RILEVATI

Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, passaggi, rampe o simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.

L'impresa dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate o banchine e l'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitele.

L'impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su aree che l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.

Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potrà fare esportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente. In quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) e sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzati di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori, le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto all'idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'impresa alla quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto a loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'impresa quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente sul terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm.30, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.


La terra da trasportare nei rilievi dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilievo a cordoli alti da 0,30 m. a 0,50 m., bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sarà fatto obbligo all'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni, richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradini, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o 50 cm. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore d'acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.



€14,62

QUATTORDICI/62

Entrate

00003316 00006F0F WOLHA001
00003905 22/08/2012 17:59:38
0001-00009 DCDEA7DCCD9C311
IDENTIFICATIVO : 91100732197095

- Art. 32 -

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

- Art. 33 -

SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove speciali leggi non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovrà procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per una altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm.20 previsto nel titolo seguente, l'appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature e puntellature e sbadacchiature, nelle qualità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'amministrazione, resteranno di proprietà dell'impresa, che potrà perciò



recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di cm.20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle accennate profondità d'acqua di cm.20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo d'elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggrottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'appaltatore dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.

L'impresa sarà però tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse sarà a suo totale carico la spesa per i necessari aggrottamenti.

- Art. 34 -

ARMATURE E SBADACCHIATURE PER GLI SCAVI IN GENERALE

Le armature delle pareti di scavo (in legno, cassoni metallici o altro) debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, e restano a totale carico dell'appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo.

- Art. 35 -

PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi nel suolo e con le longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'appaltatore, a sue cure e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavolini debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavolini debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente, quando sia stata riconosciuta la impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni nel sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

- Art. 36 -

DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni l'appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente.

- Art. 37 -

DRENAGGI E FOGNATURE

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse del drenaggio, sarà stabilita la profondità di questo e la pendenza del cunicolo. Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente ricoperto.

Tubi perforati per drenaggi:

i tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoida.

L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm.1,2 - con tolleranza UNI (Norme UNI 2634) - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34 Kg. mm², e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzimir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.

L'ampiezza dell'onda sarà di mm. 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm.6,35 (1/4 pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (toleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interesse di 38 mm., tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m. saranno uniti fra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile è quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm.

Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dei rilevati:

saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

Posa in opera:

per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 cm. utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori



lavorino a "contatto" della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno esser munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare fuori dallo scavo in apposito della larghezza di m. 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m. 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata.

Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rientro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare sedimenti causati da assestamenti.

Per quanto non contemplato nella presente si farà riferimento alle norme A.A.S.H.T.O. m.36-74 e M.167-72.

- Art. 38 -

RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAGIONI

Tanto per le inzollature che per le seminazioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 10 cm.

Per la inzollatura delle scarpate da eseguire deciderà la Direzione dei lavori se sarà possibile usare zolle da 20 a 25 cm. e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scorticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti.

Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da far bene aderire al terreno.

Per le seminazioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi corrispondenti ad almeno 50 Kg. per ettaro o stoloni di gramigna.

Sulle superfici piane potrà essere ordinata anche la seminazione di loietto, in quantitativi corrispondenti ad almeno 200 Kg. di semi per ettaro.

Il ogni caso la seminazione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm) nel caso di gramigna.

Le seminazioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da conservare e aiutare la vegetazione.

La seminazione sarà eseguita a stagione propizia.

- Art. 39 -

FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato di cilindratura non dovrà essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere attestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

- Art. 40 -

MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di far allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasì nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le modalità e le cautele che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione di pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n.4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

- Art. 41 -

STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO

L'Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene più idonei al particolare impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendosi tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con moderato tenore di limo ed argilla.

La Direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria scelta, designerà la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

- ◆ prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);
- ◆ prove per la determinazione della densità massima e dell'umidità ottima del terreno;
- ◆ prove per la determinazione dell'umidità e della densità massima della miscela terralegante;
- ◆ prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;
- ◆ prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'impresa durante l'esecuzione dei lavori provvederà ad eseguire a proprie cure e spese, presso il laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione dei lavori riterrà opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovrà rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla Direzione dei lavori.

- Art. 42 -

OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovrà essere sistemata a regola d'arte secondo le prescrizioni della Direzione lavori.

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il materiale di riempimento dovrà essere costipato fino a raggiungere una densità uguale a quella delle zone adiacenti.

- Art. 43 -

FONDAZIONI

La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale può essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno essere integrate le quantità di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovrà corrispondere ai requisiti prescritti e dovrà essere prelevato, ove sia possibile, sul posto.

L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre detrimenti alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3°C. Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità alle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso.

La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellate e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.

- Art. 44 -

MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adopererà una idonea miscela di materiali e granulometria continua a partire dal limo argilla da mm. 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 millimetri.

La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo alzare in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio il limite superiore che può andare a 10) per avere garanzie che nè la sovrastruttura si disgreghi nè, quando la superficie è bagnata, sia incisa delle ruote, ed in modo di realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm. di penetrazione non inferiore al 50 %. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in relazione alla portata anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max. 8 Kg/cm² previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R. (California Bearing Ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla

contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95 % di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'impresa sarà tenuta a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima ed umidità ottima (prove di proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto.

- Art. 45 -

RETE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A 5 cm. dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarà fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno fissati dalla Direzione dei Lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da mm. 75 a mm. 300.

La rete sarà costituita da fili d'acciaio ad alta resistenza (tipo U.N.I. 60) trafiletti a freddo, con resistenza a trazione di Kg/mm² 60 ed un allungamento dell'8 %.

La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole maglie.

La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di strutture dei due fili, e la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 e 1/2 del diametro del filo.

Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto d'incrocio saldato.

Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3 % in più od in meno rispetto alla sezione nominale.

Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5 % in più o meno rispetto alle dimensioni prescritte.

La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, la esecuzione della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.

- Art. 46 -


LAVORI IN FERRO

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte, dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio di imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, l'appaltatore dovrà preparare e presentare alla Direzione un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nel R.D. 16 Novembre 1939, n. 2229 e nella Circolare 15 ottobre 1968, n. 5226 del Servizio Tecnico Centrale dei LL.PP. L. 5.11.1971, n. 1086 e D.M. 27.7.1985, avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.



- Art. 47 -

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme prezzi con le norme degli artt.10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art.25 della legge 109/94 e successive modificazioni , ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa (a norma degli artt.142-148 del D.P.R.n.554/99) oppure saranno fatte dall'appaltatore a richiesta della Direzione, apposite anticipazioni di denaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse legale, seguendo le disposizioni dell'art.28 del Capitolato generale.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, affinché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPITOLO 5

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Art. 48 -

NORME GENERALI


Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incarichi dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione di lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

- Art. 49 -

LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.



- Art. 50 -

MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per materiali a piè d'opera, secondo i prezzi offerti, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provveda direttamente l'amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art.29 del Capitolato Generale;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'amministrazione quando per variazioni delle provviste introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

- Art. 51 -

MOVIMENTO DI MATERIE

A) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale:

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe e di accesso alla strada, verrà determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa all'atto della consegna, salvo la facoltà dell'Impresa ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale, verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette o dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo dello scavo di sbancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla formazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpianto od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti, quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc. ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con l'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a $0,50 \text{ m}^3$; quelli, invece, di cubatura superiore a $0,50 \text{ m}^3$, verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto dagli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprietà dell'amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od

immagazzinamento saranno a carico dell'impresa, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato in base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le idoneità di occupazione dei terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dei fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilievo quali: l'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quanto l'indice del gruppo non superi 10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95 % della massima.

Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della Direzione dei lavori venga spinto a profondità superiore a 20 cm. sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondità; e a detto maggior volume eccedente verrà estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.

B) Scavi di sbancamento e fondazione all'asciutto o in presenza di acqua:

Si stabilisce che le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto più basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale e come sopra è detto, e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopraspecificati e a quelli emergenti dal presente articolo, l'impresa dovrà ritenersi compensata:

- ◆ tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistematicamente delle materie di rifiuto e indennità di deposito;
- ◆ delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- ◆ dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle punteggiature ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di scavi di sbancamento;
- ◆ ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e tagli di scarpata da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante del terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore a quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà dal volume ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sia la loro sezione planimetrica.

Con i relativi prezzi dell'elenco si intendono, altresì, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi l'altezza di cm.20 ed essa non dipenda da cause occasionali come è indicato nell'art.20 del presente Capitolato speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E' compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

C) Scavi subacquei:

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm. per la parte eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire l'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo scavo verrà applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione.

D) Scavi subacquei e prosciugamenti:

Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lettera b) e per zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m. sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa , come è indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulterà dal dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.


Nel caso che l'amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se ciò debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua indicati al punto 2) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.

Si richiama la nota relativa al punto 1) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui ai punti 2) e 3) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.

- Art. 52 -

DEMOLIZIONI DI MURATURE

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire: quelli di elenco, saranno invece applicati al volume apparente, ossia vuoto per pieno.



Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri e gli obblighi relativi alla scelta, accatastamento e trasporto a rifiuto dei materiali.

I materiali utilizzabili che dovessero essere rilevati dall'Impresa, a semplice richiesta della Direzione dei lavori, saranno dalla medesima pagati all'amministrazione coi prezzi relativi a ciascuna qualità di materiali i quali prezzi non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall'importo netto dei lavori in conformità di quanto dispone l'art. 40 del Capitolato Generale.

- Art. 53 -

FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le qualità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici, ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature e moltiplicandolo per il peso unitario delle tabelle ufficiali U.N.I.).

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompresso, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legature delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

- Art. 54 -

CARREGGIATA

1) Compattazione meccanica di rilevati:

La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.

2) Massicciata:


La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco.

Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verrà fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipedo senza fondo che avrà le dimensioni di m.1,00 X 1,00 X 0,50.

All'atto della misurazione sarà in facoltà della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. Il volume del cumulo sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se l'impresa avrà mancato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che le potesse derivare da tale applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto delle casse, e quelle per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'Impresa e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a



consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.
Potrà essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.

3) Impietramento ad ossatura:

L'impieramento per sottofondo di massicciata verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco, stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottosuolo, l'impresa s'intenderà compensata di tutti gli oneri ed obblighi relativi.

La misura ed il pagamento possono riferirsi al volume misurato in opera od in cataste come la precedente lettera b).

4) Cilindratura di massicciata e sottofondo:

Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sarà pagato in ragione di un metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature s'intenderà compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.

Nello stesso prezzo è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli, lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la caldaia e per innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, sarà pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo di eleno, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra.

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata - chilometro, e con prestazioni in economia, per lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

5) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio, fondazioni in terra stabilizzata:

Anche per queste voci la valutazione è prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

- studio granulometrico della miscela;
- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello strato di carbone catramato isolante;
- la fornitura degli inerti nelle qualità e quantità prescritte dal Capitolato speciale, nonché la fornitura del legante e dell'acqua;
- il nodo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;
- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
- la formazione e sigillatura dei giunti;
- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa e onere per il getto della lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai mm. 5 perché le differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terrà conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le defezioni riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verrà valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende:

- ◆ gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro;
- ◆ l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori;
- ◆ il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.

6) Trattamenti protettivi della pavimentazioni, manti di conglomerato, pavimentazioni di cemento:

I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalità e norme indicate. Per i conglomerati, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si farà luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

L'amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più dell'1% in meno di percentuale di bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra l'1% ed il 3%: il 10 % del prezzo di emulsione per ogni Kg. di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5 % il 25 % del prezzo dell'emulsione per ogni Kg. di emulsione impiegata.

7) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimenti in cemento, di porfido:

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato. Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli o sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato.

I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunque sia il fondo i cui sono posti in opera.

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetto dovessero posare sopra sottofondo di sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo (12) verrà valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

8) Soprastrutture stabilizzate:

Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.



CAPITOLO 6

PRESCRIZIONI VARIE

- Art. 55 -

CONDIZIONI GENERALI

Oltre agli obblighi del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore è soggetto alla osservanza del Capitolato Generale d' Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000 n° 145 e delle altre leggi, regolamenti e decreti relativi ai lavori eseguiti dallo Stato (D.lgs.n.163/06 e Regolamento D.P.R. n.207/2010).

In caso di contrasto tra quanto riportato negli articoli precedenti e la normativa vigente, si farà riferimento a quest'ultima.

- Art. 56 -

ULTERIORI DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

L'appaltatore, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori ove previsto.

L'appaltatore deve pure trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

E' vietata l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti o successivo all'aggiudicazione della gara.

Per gli appalti dei lavori vengono indicati nel bando e nell'avviso di gara i requisiti richiesti per essere ammessi a partecipare all'offerta, come previsto dal Regolamento D.P.R. n.207/2010.

Bassano del Grappa, 15.02.12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Federica Bonato)



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 4° LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PROGETTAZIONE

OGGETTO:
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA ANGARANO - TRATTO DA VIALE SCALABRINI A VICOLINO
SAN DONATO.

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

SOMME IN APPALTO: - IMPORTO LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 245.726,20
- IMPORTO LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso)	€ 870,80
- IMPORTO IN ECONOMIA (soggetti a ribasso)	€ 7.403,00
- ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
TOTALE SOMME IN APPALTO	€ 260.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Federica Bonato)

L'IMPRESA

Fon. 049 4110367 - 321 7603255

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

P. Referimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)	
					Prezzo unitario in lettere	Prezzi/Importi (Euro) Prodotto derivato (quantità x prezzo)
1	1.01 OPERAIO IV° LIVELLO	ora	20,00	25,50	Ventiquattr'50	510,00
2	1.02 OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	40,00	24,00	Ventiquattro/00	260,00
3	1.03 OPERAIO QUALIFICATO	ora	40,00	23,80	Ventitré/80	252,00
4	1.04 OPERAIO COMUNE	ora	30,00	23,00	Ventitré/00	690,00
5	1.05 AUTOCARRO RIBALTABILE AUTISTA (portata sino a t.5)	ORA COMPRESO	10,00	13,50	quarantatré/50	425,00
6	1.06 ESCAVATORE GOMMATO OPERATORE (potenza KW 50)	ora	10,00	12,00	Cinquantadue/00	520,00
7	1.07 MINIESCAVATORE O MINIPALA OPERATORE	ORA COMPRESO	20,00	14,00	quarantatré/00	280,00
8	1.08 MOTOCARRO RIBALTABILE AUTISTA	ora	10,00	32,87	Cinquantesette/87	328,70

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

Pn.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)	
					Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
9	1.09	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO (escluso manovratore)	ora	15,00	5,20	SEI, / 20
10	1.14	MALTA COMUNE BASTARDA	mc	3,00	6,20	Sessento/00
11	1.15	MALTA FINA DI CALCE SPENTA	mc	1,00	7,80	Settantaotto/00
12	1.17	CALCESTRUZZO CON CEMENTO TIPO 325	mc	6,50	105,00	Centocinque/00
13	1.19	TUBI IN P.V.C. RIGIDO COLORE ARANCIO (pezzi speciali n. 1=m 1,00)	m	20,00	8,30	Otti/30
14	1.19	TUBI IN P.V.C. RIGIDO COLORE ARANCIO (pezzi speciali n. 1=m 1,00)	m	20,00	11,50	Undici, / 50
15	2.02	COMPENSO PER INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE SOTOSERVIZI	a corpo	1,00	5,00	Cinquanta/00
16	2.03	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	mq	1.750,00	3,25	tre e ventiquattr'una/25
16	2.05	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN TRACHITE				

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

Pn.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)	
					Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
9	1.09	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO (escluso manovratore)	ora	15,00	5,20	SEI, / 20
10	1.14	MALTA COMUNE BASTARDA	mc	3,00	6,20	Sessento/00
11	1.15	MALTA FINA DI CALCE SPENTA	mc	1,00	7,80	Settantaotto/00
12	1.17	CALCESTRUZZO CON CEMENTO TIPO 325	mc	6,50	105,00	Centocinque/00
13	1.19	TUBI IN P.V.C. RIGIDO COLORE ARANCIO (pezzi speciali n. 1=m 1,00)	m	20,00	8,30	Otti/30
14	1.19	TUBI IN P.V.C. RIGIDO COLORE ARANCIO (pezzi speciali n. 1=m 1,00)	m	20,00	11,50	Undici, / 50
15	2.02	COMPENSO PER INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE SOTOSERVIZI	a corpo	1,00	5,00	Cinquanta/00
16	2.03	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE	mq	1.750,00	3,25	tre e ventiquattr'una/25
16	2.05	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN TRACHITE				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

[Signature]
S.p.A. - Consorzio Costruttori
di Infrastrutture e Servizi per il Mezzogiorno
Società Consorziale per la costruzione dei servizi
per il mezzogiorno d'Italia

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

N.	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Previsita	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)	
					Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere
17	2.08	DEMOLIZIONE MANUFATTO COMPOSTO DA PLINTO IN CLS ARMATO E TRALICCIO IN FERRO	mq.	190,00	24,00	Venticinque/00
18	2.09	DEMOLIZIONE DI POZZETTO PER SOTTOSERVIZI VARI		1	300,00	Trecento/00
19	2.10	RIMOZIONE DI "SELCIONI" IN TRACHITE DI LARGHEZZA CM. 40 - 50	m	1,00	60,00	Sessanta/00
20	2.25	POSA "SELCIONI" IN TRACHITE	m	160,00	12,00	Dodici/00
21	2.28	FORN. E POSA "SELCIONI" IN TRACHITE (spess. cm. 16-20) B. Selciioni della larghezza di cm. 50	m	145,00	19,00	Dieci e nove/00
22	2.30	POSA "SELCI" IN TRACHITE PER MARCIAPIEDI	m	15,00	125,00	Centocinquanta/00
23	2.32	PAVIMENTAZIONE IN "SELCI" DI TRACHITE PER STRADE	mq	80,00	50,00	Cinquanta/00
24	2.34	PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI TRACHITE PER	mq	34,00	160,00	Centoquaranta/00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



L'IMPRESA




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

Pn	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre		Prezzi/Importi (Euro) in lettere	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente) Prezzi/Importi (Euro)	Prodotto derivato (quantità x prezzo)
25		MARCIAPIEDI (spess. cm. 8)	mq	110,00	162,00	cinquantaquattro/00	178,20,00		
26	2.35	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO E GRANITO CON BINDERI	mq	1.115,00	90,00	ventotto/00	765,00,00		
27	2.37	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO TIPO 14/18	mq	540,00	84,50	ottantaquattro/50	456,30,00		
28	2.40	PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER	mq	70,00	105,00	dieci/50	113,50,00		
29	2.41	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	mq	80,00	4,00	quattro/00	320,00,00		
30	2.48	SCAVO DI SBANCAMENTO	mc	558,00	5,06	Cinque/06	2.823,46,00		
31	2.50	SCAVO PARZIALE DI FONDAZIONE ESEGUITO A MANO	mc	5,00	80,00	ottantotto/00	640,00,00		
32	2.53	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	mc	50,00	2,80	nove/80	440,00,00		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


 L'IMPRESA E' INTEGRALEMENTE
 SOGGETTA ALLA LEGGE 23 MARZO 1986 N. 328
 SUL CONTRATTO DI APPALTO E DELL'ORDINANZA
 N. 100 DEL 20 GENNAIO 1987
 RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO
 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI Pubblici

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture**Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)****Parte 2^a (Riservata al Concorrente)**

Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzi/Importi (Euro)		Prodotto derivato (quantità x prezzo)
					Prezzo unitario in lettere	Prezzi/Importi (Euro)	
2.55	REINTERRO SCAVI CON MATERIALI DI SCAVO DEPOSITATI IN CANTIERE	mc	50,00	47,82	quattromila e ottantasei/00	240,00	
2.58	SOTTOFONDO STRADALE IN TOUT-VENANT	mc	195,00	11,00	undici/00	213,00	
2.59	SOTTOPAVIMENTAZIONE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO	mq	1.950,00	1,42	uno e quaranta/40	223,80	
2.60	MASSETTO IN CALCESTRUZZO	mq	1.950,00	1,51	millesima/51	225,81	
2.62	NUOVI ALLACCIAIMENTI E/O RIPRISTINI DI SCARICHI PLUVIALI E FOGNARI	m	30,00	6,20	quarantadue/00	126,00	
	A. utilizzando tubi e pezzi speciali in p.v.c. diametro 100-125 mm.						
2.62	NUOVI ALLACCIAIMENTI E/O RIPRISTINI DI SCARICHI PLUVIALI E FOGNARI	m	20,00	6,52	quarantacinque/00	130,00	
	B. utilizzando tubi e pezzi speciali in p.v.c. diametro 140-160 mm.						
2.63	CAVIDOTTO PLASTICO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE	corrugato	18,00	3,62	tre e mezza/62	67,80	
	A. DN mm 63 - diametro interno mm 52						
2.63	CAVIDOTTO PLASTICO CORRUGATO	m					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA
SRL
Via E. Fermi, 21 - 20090 Bollate (MI)
tel. 02/35220000 fax 02/35220009
e-mail: l'imprese@libero.it

L'IMPRESA SRL

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

Pt	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)
40	B.	FLESSIBILE A DOPPIA PARETE DN mm 90 - diametro interno mm 77	m	600,00	47,82	quarantasette/80	2.352,00
41	A.	2.70 POZZETTI DI ISPEZIONE Dimensione interne cm. 40x40x40	cad.	13	47,82	quarantotto/00	52,820
42	B.	2.70 POZZETTI DI ISPEZIONE Dimensione interne cm. 40x40x60 / sifonati	cad.	8	42,00	quarantadue/00	336,00
43	D.	2.70 POZZETTI DI ISPEZIONE Dimensione interne cm. 60x60x60	cad.	1	55,00	Cinquantacinque/00	55,00
44	B.	2.71 PROLUNGHE PER POZZETTI DI ISPEZIONE Per pozetti di misura interna cm 40x40	cad.	11	13,50	Tredici,50	148,50
45	D.	2.71 PROLUNGHE PER POZZETTI DI ISPEZIONE Per pozetti di misura interna cm 60x60	cad.	1	21,00	Ventuno/00	21,00
46	A.	2.72 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA in ghisa lamellare classe C 250	kg.	284,000	2,32	due/30	653,20
47	B.	2.72 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA in ghisa sferoidale classe D 400	kg.	55,000	3,00	tre/00	165,00
48		2.76 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO GRIGLIE IN FERRO SU BOCCHE DA LUPO	cad.	1	180,00	centottantotto/00	180,00
		2.80 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CHIUSINI E					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Scuola Impresa Srl
 Via E. Mattei, 21 - 20090 Cassano d'Adda (MI)
 Tel. 03 45 12 62 00 - Fax. 03 68 44 61 03
 e-mail: info@scuolaimpresa.it

Lista delle lavorazioni e delle Forniture

Parte 1° (Riservata alla stazione appaltante)					Parte 2° (Riservata al Concorrente)				
	Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Prezzi/Importi (Euro)	Prodotto derivato (quantità x prezzo)	
49	2.81	CADITOIE IN GHISA	cad	15	12,00	doce/00	235,00		
50	2.85	RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO COPPELLE IN GHISA	cad	110	8,00	otto/00	64,00		
51	2.85	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE A. Linee in vernice bianca larghe cm. 12-15	m	210,00	0,95	Zero/95	199,50		
52	2.85	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE B. Linee in vernice blu larghe cm. 12-15	m	240,00	1,60	Uno/60	384,00		
53	2.85	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE C. Linee in vernice gialla larghe cm. 12-15	m	70,00	1,10	Uno/10	77,00		
54	2.85	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE D. Superfici varie (zebrature, fasce di arresto, frecce, scritte, simboli) in vernice bianca o gialla	mq	20,00	4,65	quattro/65	93,00		
55	2.90	COLORATURA DI DUE PALI IN FERRO ZINCATO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	a corpo	1,00	260,00	duecentosessanta/00	260,00		
	3.05	PLINTO DI FONDAMENTA PREFABBRICATO PER							

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA
L'IMPERIALE COSTRUZIONI
SOCIETÀ PER AZIONI
SOCIETÀ PER AZIONI
SOCIETÀ PER AZIONI
SOCIETÀ PER AZIONI

Pag.7

TABLA DEL PROCESO

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Parte 1^a (Riservata alla stazione appaltante)

Codice di riferimento	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste	Unità di Misura	Quantità Prevista	Prezzo unitario in cifre		Prezzo unitario in lettere	Prezzi/Importi (Euro)	Parte 2 ^a (Riservata al Concorrente)
				Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere			
06	PALI ILLUMINAZIONE B. dimensioni mm. 1110x700xH800	cad	1	160,00	cento sessanta/00		160,00	
07	3.10 CAVI ELETTRICI TIPO FG7-OR A DOPPIO ISOLAMENTO C. cavo sezione 1x4 mmq	m	300,00	1,05	uno/05		3,15,00	
08	3.10 CAVI ELETTRICI TIPO FG7-OR A DOPPIO ISOLAMENTO D. cavo sezione 1x6 mmq	m	420,00	1,15	uno/15		4,83,00	
09	3.10 CAVI ELETTRICI TIPO FG7-OR A DOPPIO ISOLAMENTO E. cavo sezione 1x10 mmq	m	270,00	1,65	uno/65		4,15,50	
10	3.15 LINEA DI ALIMENTAZIONE PUNTO LUCE	cad	1	20,00	venti/00		20,00	
11	3.20 PALO CONICO DIRITTO C. altezza fuori terra 8 m. - spessore 3 mm. - diam. testa 60 mm.	cad	1	230,00	duecentotrenta/00		230,00	
12	3.22 APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO LUNOIDE VP ALLUMINIUM O EQUIVALENTE C. con commutatore digitale aut. 150/95 W completo di lampada da 150 W-SHP	cad	1	255,00	duecentocinquantacinque/00		255,00	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

L'A. G. C. Srl
 Via Tintoretto, 12
 33042 - Armo (UD) - Italy
 Tel. +39 042 133028 - Fax +39 042 133029
 E-mail: armo@armonet.it - Web: www.armonet.it

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

1	2	3	4	5	6	7
N.ro rif.	Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste		Prezzo unitario espresso in cifre	Prezzo unitario espresso in lettere	TOTALE in cifre	
	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 254.000,00	duecentocinquantatrecentomila/00		
	RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA in cifre ed in lettere su € 254.000,00 (esclusi gli oneri di sicurezza)		M.16,4. - %	Duecentoquattromila quattrocentosessantasei centomila franchi lire		
A	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO in cifre ed in lettere (esclusi gli oneri di sicurezza)		€ 223.612,18...	duecentotrentatré mila seicentosessantafranci lire	€ 223.612,18.....	
B	Oneri relativi alla sicurezza, fissi, invariabili e non soggetti a ribasso - a corpo		€ 6.000,00	seimila/00	€ 6.000,00	
	TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA in cifre ed in lettere (compresi gli oneri di sicurezza) A+B				€ 229.612,18.....	

Data dell'offerta, 05.06.12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

Spazio per la firma